

**ASSESSORATO BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E  
COMMERCIO**

**DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO  
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 6939 in data 19-11-2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 29 DELLA L.R. 1/2020, DELLA CONCESSIONE, PER L'ANNO 2021, DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN DE MINIMIS A FAVORE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ. IMPEGNO DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO**

- a) richiamato l'articolo 29 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), il quale dispone:
- a.1) al comma 1, che, al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale sia autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto per l'avvio dell'attività fino a un massimo di euro 15.000 e che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale;
  - a.2) al comma 2, che, al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale sia

autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000 annui e che possano beneficiare di tali contributi gli esercizi di vicinato con un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), negli ultimi tre anni, non superiore a euro 120.000 e che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA). Il medesimo comma prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale;

- a.3) al comma 3, che i contributi di cui ai commi 1 e 2 siano concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. Il medesimo comma prescrive che, al termine del triennio 2021/2023, la Giunta regionale informi la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dalla sperimentazione di cui all'articolo in argomento, al fine di consentire l'assunzione delle conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modificazione della disciplina diretta a sostenere la nuova apertura e il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 936, in data 26 luglio 2021, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 1/2020, i criteri e modalità di concessione, per l'anno 2021, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- c) richiamato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, in data 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 352, in data 24 dicembre 2013;
- d) atteso che, con la DGR 936/2021, è stato stabilito, tra le altre cose:
- d.1) di consentire che la presentazione delle domande di contributo potesse avvenire nel periodo 2 agosto 2021/15 ottobre 2021;
- d.2) che, qualora lo stanziamento di bilancio complessivo previsto per l'anno 2021 per i contributi di cui all'art. 29, commi 1 e 2, della l.r. 1/2020, non sia sufficiente per la concessione dell'importo massimo previsto dai commi medesimi, l'importo dei contributi per ogni esercizio di vicinato beneficiario è determinato secondo la formula seguente, fermo restando che l'importo del contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari a 2,5 volte l'importo del contributo di cui al comma 2:
- A**=numero totale esercizi di vicinato beneficiari ai sensi dell'art. 29, comma 1, della l.r. 1/2020;
- B**=numero totale esercizi di vicinato beneficiari ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020;
- Z** =importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, della l.r. 1/2020;
- Y**= importo contributo per esercizio di vicinato beneficiario ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020;
- Z =2,5 x Y**

$$(A \times Z) + (B \times Y) = \text{stanziamento complessivo anno 2021}$$

- d.3) che ai contributi sia applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%;

- e) precisato che, per l'anno 2021, lo stanziamento di bilancio complessivo ammonta a € 500.000,00;
- f) considerato che, entro la scadenza del 15 ottobre 2021, sono pervenute n. 153 domande di contributo, di cui:
- n. 28 sono state rigettate con provvedimento del dirigente della Struttura responsabile del procedimento;
  - n. 13, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della l.r. 1/2020 (Apertura nuovo esercizio di vicinato), di cui n. 1 domanda presentata per n. 2 esercizi di vicinato, per un totale di n. 14 esercizi di vicinato beneficiari;
  - n. 112, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020 (Mantenimento attività esercizio di vicinato);
- g) considerato che la Struttura Strutture ricettive e commercio ha effettuato le verifiche relative alla regolarità e completezza delle domande presentate da parte dei beneficiari;
- h) considerato che, visto il numero di domande di contributo presentate e l'importo dello stanziamento complessivo di bilancio per l'anno 2021, pari a € 500.000,00, non è possibile concedere per ciascun esercizio di vicinato beneficiario l'importo massimo di contributo previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, della l.r. 1/2020;
- i) considerato, pertanto, che, a seguito dell'applicazione della formula rappresentata alla precedente lettera d.2):
- l'importo del contributo di cui all'art. 29, comma 1, della l.r. 1/2020 (Apertura nuovo esercizio di vicinato), ammonta, per ognuno dei 14 esercizi di vicinato beneficiari, a € 8.503,38;
  - l'importo del contributo di cui all'art. 29, comma 2, della l.r. 1/2020 (Mantenimento attività esercizio di vicinato), ammonta, per ognuno dei 112 esercizi di vicinato beneficiari, a € 3.401,35;
- j) dato atto che, per l'approvazione di provvedimenti di erogazione di somme di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, non è più richiesta la previa acquisizione della documentazione antimafia, fermo restando l'obbligo di acquisire dal beneficiario la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' art. 30, comma 1, lettera q), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), circa l'insussistenza delle misure di prevenzione e delle sentenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera g), e comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), il cui contenuto resta soggetto ai controlli di cui all'art. 33 della l.r. 19/2007;
- k) dato atto che, come previsto dal Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 15 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni), è stata effettuata l'interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per l'acquisizione dei codici identificativi dell'aiuto riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l) ritenuto, pertanto, di approvare la concessione, per l'anno 2021, dei contributi straordinari in de minimis a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità di cui all'art. 29 della l.r. 1/2020;
- m) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'art. 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1129, in data 6 settembre 2021, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio;

- o) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357, in data 14 dicembre 2020, e n. 110, in data 8 febbraio 2021;
- p) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- q) verificato che il bilancio per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi,

### **DECIDE**

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la concessione, per l'anno 2021, dei contributi straordinari in de minimis di cui all'articolo 29 della l.r. 1/2020, a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, ai beneficiari riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi, per una spesa complessiva pari a euro 499.998,52 (quattrocentovanoveemilanovecentonovantotto/52);
- 2) di impegnare, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 499.998,52 (quattrocentovanoveemilanovecentonovantotto/52) sul capitolo U0024789 (Trasferimenti correnti a imprese per interventi straordinari a favore degli esercizi di vicinato) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità (prenotazione n. 14282 assunta con DGR n. 936, in data 26 luglio 2021);
- 3) di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto scadono entro il 31 dicembre 2021.

L'ESTENSORE  
Enrico Di Martino

---

IL DIRIGENTE  
Enrico DI MARTINO

---